

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1275

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PISCHEDDA, FORCIERI, ZAMBERLETTI,
LORETO e CANNARIATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1993

Disposizioni per l'attuazione del programma del servizio di
vigilanza sulle attività marittime ed economiche

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di provvedere alla progressiva attuazione - nel rispetto della legge 31 gennaio 1982, n. 979, articoli 2, 6, 9 - del programma del servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, comprese quelle di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale, nelle aree situate al di là del mare territoriale, pone l'urgenza di un potenziamento di mezzi specializzati atti a tradurre concretamente il servizio stesso. Allo scopo l'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile ha inteso dotarsi di navi speciali di altura classe «Cassiopea» denominati anche «pattugliatori» in grado di espletare, per le loro caratteristiche, attività polivalente in parallelo ai compiti d'istituto dell'Ispettorato stesso.

Oltre infatti alla fondamentale funzione di sorveglianza sulle zone economiche esclusive, tali navi, destinate a prolungate operazioni di altura - la loro autonomia è di 4100 miglia con 17 nodi - sono in grado di svolgere attività di indubbia importanza per la difesa dell'ambiente marino e della protezione civile quali: la prevenzione, la sorveglianza, gli interventi per il disinquinamento, il soccorso in mare. Non a caso sono dotate di eliporto, di laboratorio di analisi, di notevole capacità *rec-oil*, e per quanto attiene il soccorso, di componenti antincendio esterno, recupero naufraghi, e di un attrezzato ospedale di bordo.

Proprio in relazione all'assoluta carenza di fondi e per provvedere comunque alle esigenze di un servizio nazionale antinquinamento, così come previsto dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si è

dovuto fare ricorso al noleggio di unità navali da privati operatori.

L'attuale dotazione di unità di altura costruite dalla Fincantieri Spa, in numero di quattro: la «Cassiopea», la «Libra», la «Spica», la «Vega», è assolutamente inadeguata per assicurare sia pure una minima risorsa strategica della Difesa del mare in chiave polivalente secondo gli intenti espressi dal legislatore con la citata legge n. 979 del 1982. La cronica e persistente carenza di fondi sugli appositi capitoli di spesa destinati ad assolvere i molteplici compiti istituzionali dell'Ispettorato centrale per la Difesa del mare non ha consentito di disporre di fondi per l'ulteriore sviluppo del programma in questione che prevede 12 unità d'altura.

L'urgenza di far fronte, almeno in parte, ad esigenze prioritarie come quelle della vigilanza sulle attività marittime ed economiche; della prevenzione, degli interventi per il disinquinamento del soccorso in mare, ha spinto ad elaborare il testo dell'unito disegno di legge - che viene ora sottoposto all'attenzione del Parlamento - per la costruzione di ulteriori quattro unità classe «Cassiopea». Si confida in un rapido *iter* parlamentare delle proposte di legge che varrebbe a far conseguire all'Amministrazione pubblica una maggiore incidenza diretta sulle attività operative in difesa del mare.

Il provvedimento in esame, concentrato in un unico articolo, costituisce senza dubbio il mezzo più efficace per potenziare l'espletamento dei compiti d'istituto dell'Ispettorato centrale per la Difesa del mare del Ministero della marina mercantile a difesa dell'ambiente marino.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la progressiva attuazione del programma del servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, comprese quelle di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale, nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale, nel rispetto degli articoli 2, 6 e 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è autorizzata la spesa di lire 240 miliardi per la costruzione di ulteriori quattro unità navali, classe «Cassiopea».

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.